

Marca da
bollo assolta
virtualmente

Repertorio n.

COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD AMGA
LEGNANO S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO E RELATIVO ARREDO URBANO ANNI 2023/2028.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre addì _____ del mese di _____ nella

Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n. 1-----

Avanti a me Dr.ssa Teresa La Scala, Segretario Generale del Comune di
Canegrate, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma
pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori: -----

1) ANTONINO ZOTTARELLI nato a Legnano il 26/11/1970 e residente per
la carica ricoperta a Canegrate in via Manzoni, 1 nella sua qualità di
Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 52 del
30/12/2022 ex artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000, il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Canegrate (P.I. 00835500158).-----

2) nato a il e residente a in, ... nella sua qualità di
Legale Rappresentante della società AMGA LEGNANO S.p.A. con sede in
Legnano (MI) in via per Busto Arsizio, 53 (C.F./P.I. 10811500155 – REA
839296);-----

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue: -----

P R E M E S S O

Il Comune di Canegrate detiene una partecipazione nella società AMGA Legnano S.p.A. con sede legale in Legnano (MI), via per Busto Arsizio n. 53 (C.F. e P. IVA 10811500155) congiuntamente ad altri comuni dell'Alto Milanese; -----

AMGA Legnano S.p.A. deve considerarsi agli effetti di legge società "in-house"; -----

L'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. prevede:

comma 1 "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"; -----

comma 3 "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"; -----

L'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. prevede: -----

comma 1 “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: -----
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; -----
oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; -----
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”; -----
E’ verificata la sussistenza in capo ad AMGA Legnano S.p.A. dei sopraccitati requisiti sottesi all’acquisizione diretta di contratti pubblici dagli Enti Locali soci (capitale societario – controllo analogo – fatturato);-----
AMGA Legnano S.p.A. quale ente strumentale del Comune, può svolgere “in-house providing” le attività e i servizi elencati all’art 2 dello Statuto sociale e, in particolare, la “gestione del servizio manutenzione del verde pubblico”, nonché altre prestazioni connesse o complementari al

conseguimento dell'oggetto sociale; -----

Che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è richiesta la certificazione antimafia di cui all'art. 84; -----

Che ai sensi dell'art. 2 della Legge 22/11/2002, n. 266 ha prodotto l'autocertificazione attestante la regolarità contributiva; -----

Che, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68 la Società AMGA Legnano S.p.A. ha prodotto la certificazione attestante la regolarità della stessa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; -----

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE APPRESSO

Art. 1) Oggetto e durata del contratto

Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra il Comune di CANEGRATE, di seguito denominato anche solo "Comune", e la società strumentale dello stesso AMGA LEGNANO S.p.A., di seguito denominata anche solo "Società", per l'affidamento alla Società medesima del servizio per la Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e relativo arredo urbano. La società AMGA LEGNANO S.p.A. si impegna senza riserva alcuna all'esecuzione del Servizio alle condizioni di cui al presente contratto ed al Progetto tecnico di gestione del Verde urbano, compresi gli specifici allegati tecnici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale che disciplina l'oggetto del servizio, i rapporti economici (corrispettivi, contabilità e liquidazione), l'estensione, la

riduzione e la variazione delle prestazioni, la gestione delle richieste d'intervento e relativi tempi di esecuzione, le attività ordinarie e straordinarie, le attività a canone ed extracanone, le penali e la consistenza del patrimonio.

È fatta salva la rimodulazione da parte del Comune di Canegrate dell'importo contrattuale mediante la rideterminazione dello stato di consistenza, delle modalità o frequenze di intervento, in aumento o in diminuzione, sia per sopraggiunte esigenze dell'Ente, sia per eventuali aree assoggettate, durante la validità del presente contratto, a stipule di convenzioni per sponsorizzazioni o collaborazioni tecniche con terzi.

Il presente Contratto decorre dalla data di perfezionamento della procedura fino al 31 dicembre 2028.

Art. 2) Ammontare del contratto

L'importo contrattuale complessivo del servizio ammonta ad Euro 491.792,40 oltre IVA (Euro quattrocentonovantunoseptecentonovantadue/40). Il canone annuale ammonta ad Euro 81.965,40 oltre IVA (ottantunomilanovecentosessantacinque/40).

Il corrispettivo degli interventi di gestione del verde ordinari sarà adeguato dall'Amministrazione automaticamente a decorrere dal secondo anno sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI dei beni e dei servizi nel periodo di riferimento (anno precedente).

È facoltà del Comune variare il budget complessivo annuo, o prevedere variazioni dei servizi sulla base della progettualità pluriennale in relazione alle proprie esigenze nel perseguimento dell'interesse pubblico; tale

budget, comunque, dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo PEC dal Comune alla Società entro un mese successivo dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Amministrazione Comunale.

Le variazioni del budget in aumento saranno attuate secondo le necessità di integrazione degli interventi di Gestione del verde del Comune e dovranno essere coordinate secondo le potenzialità della Società. Mentre la variazione in diminuzione è ammissibile per un valore massimo del 20% del budget in Contratto. Il superamento di tale limite è sempre possibile ma è condizione di revisione contrattuale da concordare tra le Parti.

AMGA espletterà le gare d'appalto per la manutenzione del verde assicurando l'utilizzo per ulteriori servizi dell'eventuale somma disponibile derivante dal ribasso d'asta della gara di aggiudicazione del conferimento del Servizio d'appalto previo accordo tra le Parti. In caso che il ribasso d'asta non sia sufficiente per svolgere i servizi di cui al contratto tecnico, l'intensità del servizio verrà ridotta previo accordo tra le Parti, salvo riconoscimento delle spese tecniche e amministrative di AMGA indicate nel quadro economico.

Ulteriori affidamenti di servizi da parte del Comune ad AMGA, determineranno a favore di quest'ultima il riconoscimento di un onere per la gestione tecnica e amministrativa dell'attività richiesta pari al 10% del valore del singolo affidamento.

Per eventuali esigenze di interventi di gestione e manutenzione straordinarie e/o di riqualificazione sul patrimonio del verde pubblico comunale identificabile come investimento, comprendendo come tali la nuova realizzazione di aree verdi e la sostituzione di arredi urbani (es.:

panchine, giochi, etc.) fino al completo rifacimento di aree giochi, il committente ha facoltà di intervenire, indicando i costi di massima e le priorità di intervento, sulla scorta di idonea documentazione progettuale e tecnico/descrittiva, ivi incluso il cronoprogramma degli interventi, prodotta dai competenti uffici, mediante affidamento specifico aggiuntivo in coerenza ai dettami del presente contratto, o mediante preventivo di spesa specifico, da approvarsi dall'Amministrazione Comunale medesima. Sulla scorta di tali elaborati l'Amministrazione Comunale preliminarmente, dovrà prevedere le opportune delibere di stanziamento economico finalizzate all'esecuzione di tali interventi.

La conferma, esplicita ed analitica degli interventi da parte del Comune e della disponibilità di idonea copertura finanziaria, costituirà condizione per la realizzazione degli stessi.

Viene concordato fra le parti che, a sua insindacabile scelta, il Comune potrà affidare ad AMGA i servizi tecnici e realizzativi per gli interventi riconducibili a valutazioni qualitative generali e risanamento conservativo e riqualificazione del proprio patrimonio arboreo e di verde pubblico oggetto del contratto.

L'affidamento sarà oggetto di specifica delibera e trattativa fra le parti e separata dal presente contratto.

Art. 3) Rappresentante del Comune e Referente della Società

Il Comune provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale, oltre ad avere la responsabilità generale del contratto, avrà il compito di sovrintenderne alla corretta esecuzione, tempestività, qualità dell'intervento e indirizzare le attività eseguite dalla Società. Il

Direttore potrà essere coadiuvato da uno o più Referenti di Servizio con compiti di:

- controllo delle attività erogate dalla Società e sopralluoghi;
- emissione delle autorizzazioni (ordini di lavoro) relativi alle prestazioni ordinarie e straordinarie;
- controllo della contabilità, ove previste, delle prestazioni erogate.

Il Comune comunicherà alla Società, per iscritto a mezzo PEC entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, i riferimenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dei suoi Referenti di Servizio.

La Società dovrà nominare e comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il nominativo del Referente per il Contratto che rappresenterà, a ogni effetto, la Società nell'esecuzione del contratto rispetto agli obblighi ivi previsti e svolgerà compiti di coordinamento generale di tutte le attività dallo stesso disciplinate. In caso di mancata nomina, il Referente per il Contratto si intende individuato nella figura del sottoscrittore del presente contratto.

Art. 4) Vigilanza e controllo del Comune

L'attività di vigilanza e controllo sul servizio è esercitata dall'Amministrazione Comunale in tre distinti livelli:

- TECNICO: mediante la verifica dell'esecuzione "a regola d'arte" dei lavori;
- CONTABILE: mediante l'esatto riscontro dei prezzi applicati e delle quantità dei lavori eseguiti, limitatamente alla manutenzione straordinaria;
- GESTIONALE: mediante il monitoraggio dei dati generali relativi al numero degli interventi effettuati, ai tempi di attivazione e alla durata degli

stessi, al numero e tipo delle richieste pervenute, nonché di quelle evase.

Detti controlli saranno effettuati:

- PER IL LIVELLO TECNICO E CONTABILE: con verifiche periodiche “a campione”, avvalendosi degli strumenti informatici, allorquando attivati, per la manutenzione ordinaria, e – di volta in volta – per quanto riguarda la manutenzione straordinaria;
- PER IL LIVELLO GESTIONALE: sulla scorta di rapporti periodici sulle attività trasmessi da AMGA con frequenza quadrimestrale.

art. 5) Oneri e obblighi della Società

La Società è responsabile della puntuale esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché della rispondenza delle stesse alle condizioni contrattuali, alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune in via preventiva nonché a tutte le vigenti disposizioni di legge.

Nello specifico sono a carico della Società gli oneri e obblighi seguenti, ove applicabili e fermo restando quanto dettagliatamente indicato nel Progetto Tecnico Prestazionale:

- procedere all’acquisizione di beni e servizi necessari a svolgere le prestazioni richieste dal Comune conformemente alle regole poste dal Codice del contratti – DLgs. 50/2016 s.m.i., tali da consentire la parametrizzazione dei costi del servizio ai prezzi di mercato;
- eseguire in autonomia tutti gli interventi con corrispettivo a canone annuo, secondo uno specifico cronoprogramma che dovrà essere previamente concordato e autorizzato dal Comune;
- richiedere la preventiva autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione

del Contratto per tutti gli interventi extracanone, fornendo contemporaneamente la disponibilità di tecnici per i necessari sopralluoghi tesi all'individuazione dell'intervento da porre in essere e predisponendo un preventivo di spesa per i lavori da svolgere;

- eseguire gli interventi con corrispettivo extracanone autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con successivo rendiconto puntuale sulle quantità e sugli importi delle prestazioni eseguite, coerentemente con il preventivo di spesa;

- fornire al Comune gli originali delle dichiarazioni e certificazioni qualora previste dalle vigenti normative per le prestazioni eseguite (dichiarazione di conformità, certificazioni, ecc.).

- dare comunicazione al Comune di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto, nonché curare che siano rispettate le indicazioni fornite dal medesimo Comune per la corretta, efficace ed efficiente esecuzione delle attività stesse;

- tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni causati a terzi dal proprio personale e/o da propri consulenti, collaboratori e ditte nel corso dell'esecuzione delle attività.

La Società è, altresì, responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale sia a quello di altre ditte sia a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti alle

aree e ai loro impianti, attrezzature e arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità il Comune e il suo personale preposto al controllo e alla vigilanza sull'erogazione del servizio.

La Società assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente contratto, di eventuali disservizi che occorranò sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà del Comune o in uso a qualsiasi titolo.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (a esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere e i materiali occorrenti saranno a carico della Società.

art. 6) Strumenti organizzativi e gestionali

Il servizio dovrà essere svolto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo al Comune, l'organizzazione del servizio è affidata alla responsabilità della Società, la quale ne stabilirà le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al progetto Tecnico Prestazionale. È fatto salvo quanto previsto dalla convenzione ex art. 30 DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

La società ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi, fatto salvo comunque che dovrà essere garantita l'attività di controllo del servizio attraverso personale tecnico qualificato in forza alla Società medesima,

appositamente preposto a tale scopo.

Le attività nelle quali si articola il servizio, nonché quelle connesse, collaterali o affini previste dal presente contratto, potranno essere esercitate anche attraverso affidamenti a terzi, accordi o altre forme. La società rimarrà responsabile nei confronti del Comune per quanto attiene il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, in particolare per quanto concerne il rispetto degli impegni di natura economica.

La società si impegna ad assicurare un elevato livello qualitativo del servizio nonché ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e di sorveglianza del Comune è normato dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il servizio sarà svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la Società si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

art. 7) Misure generali di tutela dei lavoratori

La Società è tenuta ad assicurare il pieno rispetto, nell'esecuzione dei servizi, da parte di tutte le persone che vi siano coinvolte e con oneri a totale suo carico, di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene negli ambienti di lavoro, nonché in materia di assicurazioni sociali, fornendo al Comune tutte le informazioni d'occorrenza al riguardo sia per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, sia in materia di assicurazioni presso l'INPS, l'INAIL e altri enti previdenziali e

assistenziali.

La Società, altresì, è tenuta ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. per le varie categorie interessate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del DLgs. 81/2008, il Comune dichiara che è esclusa l'esistenza di interferenze con il personale di imprese o ditte diverse dalla Società; pertanto, non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a zero.

Rimangono a carico della Società i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima.

art. 8) Copertura assicurativa

La Società è integralmente responsabile nei confronti dei terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, siano esse esercitate direttamente ovvero indirettamente, mantenendo il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

In tal senso, si dà atto fra le parti che a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni di qualsiasi natura causati a cose e/o persone, la Società ha stipulato con primaria Compagnia Assicurativa idonea polizza con adeguato massimale per l'intera durata del contratto, recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune, avente validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 9)Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate dalla Società a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

I pagamenti da parte del Comune in favore della Società sono esclusi dall'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per contro, nell'affidamento di appalti a terzi la Società, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In tal senso, le parti pattuiscono espressamente che qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato art. 3.

Il Comune verifica con interventi di controllo l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica o, comunque, entro la fine del mese successivo alla data di ricezione.

Si applicano, laddove compatibili con le attività oggetto del presente contratto, le vigenti disposizioni di legge per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, o "reverse charge".

Art. 10) Liquidazione e rapporti economici

La liquidazione del corrispettivo per la manutenzione ordinaria, come precedentemente descritti avverrà in tre rate annuali anticipate con

presentazione di regolare fattura e certificato di regolare esecuzione alle seguenti scadenze: 60% al 30/06; 20% al 30/09; 20% al 31/12.

La liquidazione dei corrispettivi per affidamenti di gestione del verde e manutenzione straordinaria, avverrà secondo le modalità stabilite in via preliminare con la determina di affidamento, d'importo pari all'incarico in soluzione unica o con rate preventivamente definite tra le parti e contabilizzate con presentazione di regolare fattura.

Eventuali prestazioni ulteriori di manutenzione straordinaria, nonché ulteriori servizi non previsti dal presente contratto ed eseguiti da AMGA, verranno compensati in base ai prezzi e ai ribassi indicati dal presente contratto.

Il compenso di tali servizi sarà contabilizzato, per ogni singolo intervento, sulla base delle quantità d'opera, forniture e prestazioni effettuate, applicando il listino prezzi allegato al presente contratto applicando il ribasso medio ponderale offerto dalla ditta aggiudicataria della gara indetta da AMGA per l'assegnazione del predetto servizio oppure, in caso di voci non previste nello stesso, i prezzi del Prezziario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, applicando, solo per questi ultimi, un ribasso medio ponderale pari al 10% (dieci per cento).

Art. 11) Recesso e risoluzione del contratto

È attribuita alle Parti la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni decorsi i quali, nel caso parte recedente fosse il Comune, quest'ultimo prenderà in consegna il servizio affidato alla Società.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione

alla controparte, da effettuarsi tramite PEC (posta elettronica certificata) o mezzo equivalente.

In caso di recesso, il Comune sarà tenuto a riconoscere alla Società il corrispettivo mensile per le attività a canone e il corrispettivo contabilizzato per le attività extracanone eseguite fino al momento del recesso.

In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite PEC (posta elettronica certificata) o mezzo equivalente con preavviso di 15 (quindici) giorni, per i seguenti motivi:

- in caso di mancata copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi secondo quanto disposto all'art. 8;
- in caso di ripetute inadempienze da parte della Società alle disposizioni del presente contratto e del Progetto Tecnico Prestazionale, regolarmente contestate tramite PEC (posta elettronica certificata);
- quando la Società, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione delle prestazioni, fatte salve cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta;
- nel caso la Società non si attenga, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, agli obblighi posti dalla normativa a tutela della concorrenza di mercato.

In adempimento e nei termini di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, il Comune conserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società, da effettuarsi tramite PEC (posta elettronica certificata) o mezzo equivalente con

preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le Parti danno atto che, in caso di entrata in vigore di obbligo legislativo di ricorso a centrali di aggregazione, il presente contratto sarà da considerarsi decaduto senza che la Società possa vantare diritti di sorta o presentare richiesta di risarcimenti al Comune.

Art. 12) Modalità di risoluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie tra il Comune e la Società derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile è competente il foro di Busto Arsizio.

È esclusa la procedura arbitrale.

Qualora ne ricorrano le condizioni, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole delle controversie, mediante la stipula di un accordo bonario

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

art. 13) Rinvii

Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia al Progetto di gestione del verde Pubblico nonché alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare il TUEL e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse generale e in materia di “in-house providing”.

In ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalto presenti nel codice civile, non applicandosi alle società *in huose providing*, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 5 ivi presente

Art. 14) Responsabilità di AMGA in merito all'esecuzione dei lavori

AMGA Legnano Spa è responsabile della puntuale esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché della rispondenza delle stesse alle condizioni contrattuali, oltre che alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune in via preventiva.

La Società dovrà provvedere a proprie spese per quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuta al risarcimento da eventuali danni provocati.

Art. 15) Penali

Le Parti, richiamato il precedente art.6, convengono che, in caso di grave inadempimento al presente Contratto, qualora AMGA non abbia provveduto, ove materialmente possibile, a rimuovere l'inadempimento stesso entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione inviata dall'Amministrazione Comunale con apposita diffida, da trasmettere anche

a mezzo PEC, l'Amministrazione potrà irrogare una penalità fino ad un massimo dell'1 per mille del valore contrattuale per ogni singolo inadempimento, e comunque, complessivamente, non oltre un importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza, rispetto alla quale AMGA avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro giorni 20 dalla notifica della contestazione; in caso di mancato accoglimento da parte del Comune delle controdeduzioni di AMGA, sarà facoltà della stessa fare ricorso al collegio arbitrale composto da tre persone nominate concordemente dai due Enti. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del canone, successivo alla determinazione del Responsabile comunale e, comunque, dopo il termine assegnato per la valutazione delle controdeduzioni.

Art. 16) Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di CANEGRATE quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:-----

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono

stati raccolti e per le quali vengono trattati. -----

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.-----

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di CANEGRATE, VIA A. MANZONI N. 1 - 20010 CANEGRATE. -----

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono DPO CORA' NADIA, 0376-803074-----
consulenza@entionline.it-----
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it-----

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 17) Varie

- a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.
- b) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste

dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

c) Le parti danno atto che la Società ha dichiarato di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999.

d) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la Società elegge domicilio in Legnano presso la sede sociale in via per Busto Arsizio n. 53.

e) Le Parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti, uditanne la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine intere e parte della fin qui.

LA SOCIETÀ AMGA LEGNANO S.P.A.

Dott.....

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Arch. Antonino Zottarelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Teresa La Scala

originale firmato digitalmente